

Ordinanza n. 2/2023
“Disciplina della circolazione stradale e attivazione
Zona a Traffico Controllato (ZTC)”

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Campania,

- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii., e segnatamente gli artt. 692, 693, 702, 704, 705 e 718;
- VISTO il decreto legislativo del 2 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., e più segnatamente l'art. 6 che delinea, tra l'altro, i poteri del gestore aeroportuale nella sua qualità di “Ente proprietario” nonché le prerogative della Direzione Aeroportuale;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. ii, e più segnatamente l'art. 8 inerente la definizione delle aree interne agli aeroporti sulle quali si configura la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTO l'art. 231 del vigente Codice della Strada, che, nell'innovare l'ordinamento in materia, riporta l'elenco dei provvedimenti normativi abrogati e sostituiti dal citato Codice;
- VISTA la Convenzione n. 50/2002 del 09/12/2002 tra E.N.A.C. e GE.S.A.C S.p.A, approvata con decreto interministeriale n. 4591 del 11 marzo 2003, di affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Napoli alla società Ge.S.A.C. S.p.A.;
- TENUTO CONTO che Ge.S.A.C. S.p.A. è il soggetto cui è affidato, in base al Codice della Navigazione, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali ed assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- VISTA la Legge n. 33 del 22 marzo 2012, titolata “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali” nella quale è previsto che la Direzione Aeroportuale E.N.A.C. competente *“al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile (...) a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza”* può,



tramite ordinanza, istituire corsie o aree nelle quali limitare l'accesso o la permanenza;

- VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16/12/2014 tra il Comune di Napoli, E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Campania e Ge.S.A.C. S.p.A. per la gestione del servizio di vigilanza, da parte del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino ed il successivo atto di Proroga sottoscritto in data 11/12/2019;
- VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e il DPR n. 503 del 24 luglio 1996, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTA l'Ordinanza n. 3 del 2022, che ha disciplinato la circolazione stradale e attivazione della Zona a Traffico Controllato (ZTC) prevedendo la sospensione del sanzionamento nel corso dell'attività di collaudo tecnico-operativo e di pre-esercizio;
- VISTO il Regolamento Operativo Z.T.C. rev. 2 del 10.05.2023 che definisce compiti e ruoli per la gestione operativa della ZTC dell'aeroporto di Napoli e le attività del Tavolo Tecnico ZTC;
- VISTE le proposte del Tavolo Tecnico ZTC di conclusione del periodo di pre-esercizio, nonché di attivazione temporanea del sanzionamento fino al 30.09.2023 esclusivamente nella fascia oraria giornaliera dalle 08.00 alle 20:00, contenute nella Relazione Tecnica, di cui al par. 5.1 del Regolamento Operativo ZTC dell'aeroporto di Napoli, datata 10.05.2023 e trasmessa da Ge.S.A.C S.p.A con nota COM/101 del 13.06.2023;
- VISTO il documento REG - PCR 002 Rev 00 redatto dal gestore aeroportuale Ge.S.A.C S.p.A, datato 01/08/2022 e intitolato "Regolamento della viabilità dell'Aeroporto di Napoli", formalmente trasmesso alla Direzione Aeroportuale Campania prot. ENAC-0096566 del 03/08/2022 per la successiva emanazione dell'Ordinanza;
- PRESO ATTO che tra le competenze attribuite al gestore aeroportuale rientrano l'analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte al pubblico, la pertinente verifica della rispondenza alle norme del vigente Codice della Strada nonché la pianificazione e l'esecuzione degli opportuni interventi;
- CONSIDERATA la necessità di emanare una nuova Ordinanza che sostituisca la precedente n. 3 del 2022, per le modifiche apportate al Regolamento Operativo ZTC dell'aeroporto di Napoli, revisionato a conclusione delle attività di collaudo tecnico-operativo e di pre-esercizio necessarie per l'attivazione del sanzionamento;
- RITENUTO necessario di dover provvedere in proposito;



Ai sensi ed effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

ORDINA

Art. 1

Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art.2

Sul sedime dell'Aeroporto di Napoli Capodichino, area land-side, sono applicate le disposizioni del vigente Codice della Strada, per gli aspetti relativi alla circolazione stradale.

Art. 3

È adottato il Regolamento REG – PCR 002 Rev 00 del 01/08/2022 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, in uno con le planimetrie A e B allegate al predetto regolamento.

Art. 4

Le sanzioni per inosservanza alle disposizioni di circolazione, sosta e fermata disciplinate dalla presente Ordinanza sono irrogate per violazione al vigente Codice della Strada.

La mancata osservanza del tempo di permanenza nella Zona a Traffico Controllato per come disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 3, è sanzionata ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 33 del 22/03/2012.

Art. 5

Il gestore aeroportuale Ge.S.A.C S.p.A., in caso di necessità o di rilevante opportunità, potrà apportare modifiche al Regolamento, procedendo all'aggiornamento dello stesso e proponendolo alla Direzione Aeroportuale Campania per la necessaria approvazione.

Art. 6

L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, di sicurezza della navigazione aerea, di emergenza, di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico od altre ragioni, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere la circolazione su tutte o su alcune corsie della viabilità aeroportuale o vietarne l'utilizzo ad alcune categorie di utenti.

Art. 7

Nelle aree aperte al pubblico dell'intero sedime aeroportuale, al fine di garantire l'ordinata circolazione e la libera scelta dei mezzi di trasporto e di qualsiasi altro servizio da parte dei passeggeri, è fatto divieto a chiunque di avvicinare gli stessi offrendo la propria opera.

Art. 8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 9

La presente Ordinanza entrerà in vigore il 3 luglio 2023, è affissa all'Albo Pretorio dell'Aeroporto di Napoli Capodichino ed è pubblicata sul sito dell'E.N.A.C. nella sezione Ordinanze della Direzione Aeroportuale Campania 2023.



Art. 10

Contestualmente all'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'ordinanza 3/2022. I contenuti di ordinanze precedenti in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogati.

Art. 11

Il gestore aeroportuale Ge.S.A.C S.p.A. curerà la diffusione della presente Ordinanza.

Napoli, lì 20.06.2023

Il Direttore
Marfisi